

MODIFICAZIONI AL CAPITOLATO  
per la  
CONCESSIONE DELLE AGENZIE AGENERALI  
PROPOSTE DALL' UFFICIO IV°

---

art. 9

A quanto è detto nell'art. 9, aggiungere le seguenti disposizioni, che comprendono anche quelle di cui agli art. 6 e 7 della lettera di convenzione i quali resterebbero quindi aboliti nella lettera stessa:

L' Agente Generale, oltre che attenersi a tutte le disposizioni amministrative e contabili emanate dalla Direzione Generale, è tenuto in modo speciale:

- a) alla regolare tenuta del LIBRO CASSA ( mod. C.21 ) sul quale gli incassi devono essere registrati nello stesso giorno in cui sono effettuati, e che deve esser chiuso alla fine di ciascun giorno; il totale degli incassi e dei pagamenti della giornata, col saldo che ne risulta disponibile, dovrà essere la sera stessa comunicato alla Direzione Generale con telegramma = espresso;
- b) alla regolare tenuta delle Distinte di Carico della Direzione Generale in doppia copia ( mod. C. 61 ) le quali costituiscono il Carico del Portafoglio; ed alla puntuale e completa restituzione alla Direzione di una copia delle Distinte, nel giorno segnato in calce alla Distinte stesse; alle Distinte che vengono restituite, saranno sempre allegate con apposito elenco (mod.C.25) tutte le quitanze rimaste insolute, e ~~le~~ quelle di scadenza successiva riferentesi ai medesimi contratti che già si trovassero

presso l'Agente. Le nuove polizze non perfezionate saranno restituite entro il termine stabilito dalla Direzione Generale;

- c) alla regolare tenuta del Libro Cassa speciale per le " Operazioni per conto della Direzione Generale ", nel quale dovranno essere registrate tutte le <sup>le somme</sup> ~~le somme~~ ricevute dalla Direzione Generale per <sup>la consegna</sup> ~~pagamenti~~ da eseguirsi per suo conto, <sup>per l'Albano</sup> ~~ed i pagamenti stessi~~.

L'Agente Generale ha l'obbligo di versare ogni giorno alla sede della Banca d'Italia la somma risultante a saldo del Libro Cassa dalla chiusura serale del giorno precedente; i versamenti dovranno pertanto corrispondere alla situazione di cassa comunicata alla Direzione Generale secondo quanto è stabilito alla lettera a) del presente articolo.

E' fatto divieto all'Agente Generale di depositare presso altri Istituti di Credito le somme incassate.

L'Agente Generale manderà alla Direzione Generale, alla fine di ciascuna settimana, una copia del Libro Cassa redatta sull'apposito modulo, che costituirà il Rendiconto settimanale degli incassi; su di esso saranno registrati nell'uscita tutti i versamenti giornalieri alla Banca d'Italia.

Gli Agenti locali hanno l'obbligo di tenere regolarmente il Libro Cassa (mod. C. 23 ) e di mandare almeno una volta ogni settimana all'Agente Generale la nota degli incassi effettuati, versandone il relativo importo.

L'Agente Generale dovrà registrare sul proprio Libro Cassa gli incassi degli Agenti locali nello stesso giorno in cui riceve il loro rendiconto, indicando per ciascun incasso, vicino alla data di scritturazione, anche la data effettiva dell'avvenuto pagamento da parte dell'assicurato.

L'Agente Generale deve sempre accompagnare le quitanze e polizze che

spedisce all'incasso agli Agenti locali, con una Distinta di cui deve conservare copia.

L'Agente Generale dovrà corrispondere colla Direzione Generale per tutto quanto riguarda il funzionamento dell'Agenzia, ed a richiesta dovrà mettere a disposizione degli Ispettori dell'Istituto Nazionale tutti gli atti, registri, titoli d'incasso per visione ed esame; non potrà farne alcuna consegna con suo discarico se non in seguito a speciale autorizzazione scritta della Direzione Generale.

Gli Ispettori, per l'esercizio delle loro funzioni ispettive, potranno sempre valersi dei locali e del personale dell'Agenzia Generale, come delle Agenzie locali.

ART. 10.

al 2° Capoverso aggiungere:

L'Agente Generale è però autorizzato anche alla riscossione di premi pei quali non sia in possesso delle regolari quitanze; dovrà in tal caso rilasciarne ricevuta provvisoria a titolo di deposito, valendosi degli appositi moduli C. 130.

ART. 11.

nel 1° Capoverso omettere la parola: " compartimentali "; oppure aggiungere dopo la parola stessa : " ed aggiunti ".

ART. 15.

aggiungere:

L'Agente Generale non deve mai apportare alcuna rettifica o modificazione alle quitanze di premio ed in genere a tutti i documenti emessi dalla Direzione Generale.

= 4 =

ART. 17.

nel secondo capoverso, dopo le parole: " nel versamento delle somme  
incassate " aggiungere: " od addebitate dalla Direzione Generale".